

Ai gentili Clienti

Loro sedi

LETTERA FISCALE - GIUGNO / LUGLIO 2010

- Il decreto incentivi è legge : sintesi delle novità pag. 2
- Manovra correttiva 2010 : novità contenute nel Decreto Legge n. 78
in attesa di conversione in legge pag. 6
- Dal 1° luglio 2010 nuove modalità di registrazione dei contratti di
locazione, affitto e comodato di beni immobili..... pag. 19
- Sospensione dei debiti delle PMI: Proroga al 31 gennaio 2011..... pag. 21
- Principali scadenze dal 15 luglio al 15 agosto 2010..... pag. 23

IL DECRETO INCENTIVI È LEGGE: SINTESI DELLE NOVITÀ

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.120 del 25 maggio 2010 la **Legge n.73 del 22 maggio 2010**, di conversione del c.d. “**Decreto incentivi**” n.40 del 25 marzo, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 26 maggio. La legge, rispetto alla versione originale del decreto, contiene alcune modifiche. Vediamo, quindi, di seguito quali sono le principali novità e conferme del decreto e le tempistiche di attuazione.

LOTTA ALL’EVASIONE

Contrasto alle frodi fiscali	<p>Nuovo obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>Soggetti interessati</u>: soggetti passivi Iva che hanno effettuato o ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi c.d. “<i>black list</i>”. ▶ <u>Dati da comunicare alle Entrate</u>: importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell’Iva, al netto delle relative note di variazione, nonché dell’ammontare dell’importo afferente le operazioni imponibili effettuate con ciascuna controparte. ▶ <u>Tempi</u>: dal <u>1° luglio 2010</u>, il relativo modello va presentato all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo (trimestrale o mensile) di riferimento (pertanto, la prima comunicazione mensile andrà effettuata <u>entro il 31.08.10</u>); ▶ <u>Canali di comunicazione</u>: esclusivamente in via telematica. ▶ <u>Modalità operative</u>: comunicazione trimestrale laddove il soggetto residente, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, abbia effettuato un ammontare totale trimestrale non superiore a € 50.000,00. Analogo adempimento è effettuato da soggetti che operano da meno di quattro trimestri, a meno che non scattino, in tale periodo, i requisiti per la comunicazione mensile. La comunicazione è, invece, mensile laddove i limiti in questione siano superati. In ogni caso, la comunicazione può essere inviata con periodicità mensile anche dai soggetti chiamati alla comunicazione trimestrale e tale scelta riguarda l’intero anno solare (DM Finanze 30.03.10). ▶ <u>Paesi c.d. “black list”</u>: le liste dei Paesi a fiscalità privilegiata sono contenute nel modello di comunicazione. ▶ <u>Sanzioni</u>: la mancata, parziale o non veritiera comunicazione delle informazioni fa scattare sanzioni pecuniarie da € 516,00 a € 4.130,00 per ogni singola irregolarità. <p><u>N.B. L’argomento sarà oggetto di approfondimento in apposita circolare separata</u></p>
-------------------------------------	--

Adempimenti per operazioni straordinarie e trasferimento di sede oltrefrontiera	A decorrere dal <u>1° maggio 2010</u> , le delibere di modificazione di atti costitutivi per il trasferimento all'estero della sede sociale dell'azienda, nonché tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie, devono obbligatoriamente essere effettuate, utilizzando la <i>Comunicazione unica</i> presso il Registro Imprese.
Esclusione dagli obblighi antiriciclaggio in materia di giochi	Sono esclusi dagli obblighi antiriciclaggio i soggetti che esercitano l'attività di offerta, attraverso <i>Internet</i> ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione, nonché su rete fisica. <ul style="list-style-type: none"> ▶ del gioco del lotto; ▶ delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita; ▶ dei concorsi a pronostici. L'obbligo permane esclusivamente con riguardo all'offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro diversi da quelli sopra indicati.

RISCOSSIONE

Recupero dei bonus fiscali indebitamente utilizzati	L'Agenzia delle Entrate dovrà trasmettere alle Amministrazioni pubbliche, anche territoriali, tutti i dati relativi ai crediti di imposta indebitamente utilizzati in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione con altri tributi. Nel caso di indebito utilizzo, l'ufficio potrà iscrivere a ruolo, e quindi riscuotere, tramite cartella, una percentuale delle imposte oggetto di contestazione. La percentuale varia a seconda del procedimento e del suo esito. Le somme recuperate, riversate allo Stato, restano acquisite all'Erario.
Divieto iscrizione ipoteche immobiliari per crediti sotto gli € 8.000	A decorrere dalla data del 26.05.10, Equitalia non può più iscrivere l'ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati in solido, se l'importo complessivo del credito nei confronti del contribuente è inferiore complessivamente ad € 8.000.
Dichiarazione per evitare l'espropriazione	Viene esclusa l'espropriazione forzata qualora il debitore dimostri, con apposita documentazione, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore. L'ente creditore dovrà rilasciare al debitore una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto. <u>Modalità operative:</u> con D.M. da emanarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione, verranno fissate le modalità di attuazione.

NON PROFIT

Editoria agevolata	Vengono ripristinate le tariffe postali agevolate per l'editoria <i>non profit</i> , soppresse con il decreto interministeriale dello scorso primo aprile, entro il limite massimo di 30 milioni (nel 2010); le tariffe agevolate non potranno superare il 50% della tariffa ordinaria.
---------------------------	---

5 per mille	<p>Con la conversione del decreto vengono disciplinate le norme sul 5‰ 2010 (DPCM del 23.04.10 e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate) e vengono ricomprese tra i destinatari le Fondazioni riconosciute.</p> <p>5‰ dell’Irpef relativo al 2007 e 2008: è prorogato al <u>30 giugno 2010</u> (dal precedente 30 aprile) il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva necessaria per poter beneficiare del riparto della quota destinata dai contribuenti al 5‰ per le predette annualità.</p>
--------------------	---

IVA

Servizi postali in esenzione	<p>Viene disposta l’esenzione Iva solo per il servizio postale universale e la vendita di beni e prestazioni accessorie di servizi. Tale esenzione decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi <u>dal 24.08.10</u>); sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente.</p>
-------------------------------------	---

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Misure deflattive	<p>Nella conciliazione giudiziale, la prestazione della garanzia fideiussoria per il pagamento rateale delle somme scatta solo quando l’importo delle rate successive alla prima supera l’importo di € 50.000. La stessa disciplina si applica anche all’accertamento con adesione e all’acquiescenza.</p>
--------------------------	--

AIUTI AL CONSUMO

Incentivi su elettrodomestici ed eco-case	<p>Stanziamiento di 300 milioni di euro a favore di una serie di settori produttivi al fine di sostenerne la domanda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>Settori interessati</u>: elettrodomestici (lavastoviglie, cucina da libera installazione, cappe, forni elettrici, scaldacqua a pompe di calore, stufe, cucine componibili, motocicli (ad alimentazione tradizionale o elettrica), nuovi immobili ad alta efficienza, rimorchi e semi rimorchi, macchine agricole e movimento terra, gru a torre per edilizia, <i>inverter</i> e motori ad alta efficienza, nautica da diporto, Internet a banda larga per gli <i>under 30</i>. ▶ <u>Scadenza</u>: 31.12.10. L’incentivo verrà sospeso anticipatamente nel caso di esaurimento dei fondi disponibili. ▶ <u>Sconti</u>: l’incentivo varia generalmente dal 10% al 20% di sconto e con un limite massimo; si tratta, per la maggior parte dei beni, di acquisto con rottamazione. ▶ <u>Limiti</u>: se l’acquirente dei beni agevolati è un’impresa, l’incentivo è fruibile nei limiti degli aiuti temporanei di importo limitato previsti dal DPCM del 3.06.09 e dalla Decisione della Commissione europea n.4277 del 28.05.09. ▶ <u>Modalità di rimborso</u>: a seguito di una convenzione firmata con il Ministero
--	--

	<p>dello Sviluppo economico, sarà Poste Italiane Spa a rimborsare le somme anticipate dai rivenditori che hanno applicato gli sconti mediante accredito su conto corrente bancario, postale o tramite Postagiuro.</p> <p>► <u>Esaurimento <i>bonus</i></u>: in data 17 maggio, il Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato che sono stati esauriti gli incentivi per l'acquisto di motocicli, motori e scafi nautici, macchine agricole e movimento terra.</p>
--	--

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

<p>Semplificazioni su interventi di manutenzione</p>	<p>Non sono più soggette alla Dichiarazione di inizio attività (Dia), finora richiesta, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel caso non riguardino parti strutturali dell'edificio.</p> <p>► <u>Limiti</u>: gli interventi non devono comportare aumento del numero delle unità immobiliari o incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti. La norma fa salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali, le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché le altre normative di settore disciplinanti l'attività edilizia, quali, ad esempio, le norme antisismiche, antincendio, e quelle contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p><u>Modalità</u>: questi interventi possono avere inizio previa semplice comunicazione, anche per via telematica, all'Amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa di settore e, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, anche i dati identificativi dell'impresa che eseguirà i lavori. L'elenco dei lavori liberalizzati è indicato al co.1.</p>
---	--

MANOVRA CORRETTIVA 2010: novità contenute nel D.L. n. 78 del 31/5/2010

Con il decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, il Governo ha dato attuazione alle misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, raccomandate a livello comunitario. Gran parte delle disposizioni operative sono finalizzate ad un **incremento delle attività di controllo**: rivisitazione delle procedure di riscossione, redditometro, imprese “apri e chiudi”, soggetti in perdita sistemica, avvio di nuove partite Iva ed effettuazione di operazioni comunitarie, ecc..

Una buona fetta del decreto, inoltre, interessa il **comparto previdenziale**, non solo per quanto attiene al sistema pensionistico, ma anche in relazione alle procedure di riscossione dei contributi; non manca una disposizione di interpretazione autentica in merito all’obbligo di doppia iscrizione nella Gestione separata, che rappresenta un vero e proprio sgarro alla recente pronuncia della Cassazione a Sezione Unite che, invece, aveva ribadito il concetto dell’unicità di iscrizione e unicità di copertura pensionistica. Molto spesso il decreto propone norme che richiedono una pratica attuazione demandata a decreti ministeriali o provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate (si pensi, ad esempio, alle trasmissioni telematiche all’Agenzia delle operazioni Iva di importo superiore a €3.000, piuttosto che alle nuove procedure per l’applicazione del redditometro); solo con la conversione in legge e l’assunzione di tali provvedimenti sarà possibile avere un quadro definitivo del provvedimento, tenuto anche conto che molte disposizioni trovano applicazione differita al 2011.

Nella tabella che segue, evidenziamo le principali disposizioni di possibile interesse, segnalando sin d’ora che si preannunciano alcune correzioni apportate durante l’iter parlamentare di approvazione tuttora in corso.

Il riferimento nella colonna di sinistra è agli articoli del decreto legge, mentre la colonna di destra contiene un breve sunto del provvedimento.

CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA	
art.18	<p>Partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo</p> <p>I comuni parteciperanno alla lotta all’evasione, segnalando elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi. La funzione verrà assolta mediante l’istituzione di Consigli tributari, anche in consorzio tra più comuni per le realtà di minori dimensioni. L’Agenzia delle Entrate fornisce ai Comuni i dati delle dichiarazioni dei residenti e, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, trasmette una segnalazione ai Comuni affinché possano essere segnalate integrazioni dei dati dichiarati.</p> <p>L’attività di collaborazione, ai fini fiscali e contributivi, è premiata con il riconoscimento di una quota pari al 33% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del Comune che abbia contribuito all’accertamento stesso.</p>

art.19	<p>Aggiornamento del catasto</p> <p>Dal <u>01.01.2011</u> sarà attuata l'“Anagrafe Immobiliare Integrata” allo scopo di attestare, ai fini fiscali, il livello di integrazione delle banche dati catastali (dati censuari, cartografici e planimetrie delle unità immobiliari urbane) con le informazioni sui diritti reali recate negli atti trascritti nei pubblici registri immobiliari. Alla creazione di tale banca dati potranno partecipare, direttamente o indirettamente, anche i Comuni. Viene, inoltre, prevista un'attività dell'Agenzia del Territorio finalizzata all'individuazione degli immobili non dichiarati in catasto, anche mediante una ricognizione dei titolari di diritti reali.</p> <p>Dal <u>01.07.2010</u>, gli atti da trascrivere debbono contenere, a pena di nullità, anche il riferimento alle planimetrie catastali delle unità immobiliari urbane e la dichiarazione della loro conformità allo stato di fatto. Inoltre, al momento della stipula di tutti gli atti relativi agli immobili, il notaio deve individuare l'esatto intestatario catastale e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.</p> <p>Allo scopo di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale relative al settore delle locazioni per tutti i tributi connessi, si stabilisce che, dal <u>01.07.2010</u>, la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili contenga anche l'indicazione dei dati catastali, stabilendo l'applicabilità della relativa sanzione.</p>
art.20	<p>Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore</p> <p>Si abbassa la soglia dagli attuali €12.500 a €5.000, quale somma massima movimentabile in contante per singola operazione o per masse di operazioni che paiono tra loro artificiosamente frazionate. Sono interessati alle modifiche: i trasferimenti di denaro contante; la consegna di assegni bancari e postali, che, se emessi per importi pari o superiori €5.000, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; la detenzione di libretti di deposito al portatore (quelli di saldo superiore dovranno essere riconvertiti o estinti entro il 30.06.11). Per rendere più credibili le nuove soglie, è stato revisionato il meccanismo sanzionatorio, con la previsione di limiti minimi di €3.000 e con l'introduzione di moltiplicatori delle sanzioni nel caso di infrazioni relative a valori superiori ai €50.000.</p>
art.21	<p>Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica)</p> <p>Viene stabilito l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a €3.000, secondo le indicazioni di un <u>provvedimento attuativo da emanarsi</u>.</p> <p>In caso di omissione della comunicazione o di una sua effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da €258 ad €2.065.</p>
art.22	<p>Aggiornamento dell'accertamento sintetico e nuovo redditometro</p> <p>Mediante una riscrittura di parte dell'art.38 del DPR n.600/73, si stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • salvo prova contraria, tutto quanto si è speso nel periodo d'imposta deve corrispondere al reddito complessivo del contribuente (100 di spesa = 100 di reddito);

	<ul style="list-style-type: none"> • salvo prova contraria, è possibile, inoltre, la ricostruzione induttiva del reddito, sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva individuati mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'Economia con periodicità biennale; • l'accertamento è possibile solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20%; • prima di emettere avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate è obbligata ad attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente; • dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'art.10 del Tuir, ferma restando la spettanza delle detrazioni d'imposta relative ad oneri per i quali le stesse competono.
art.23	<p>Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi”</p> <p>Al fine di attivare una specifica azione di vigilanza su una categoria di contribuenti a rischio fiscale, si stabilisce che le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell'Inps.</p>
art.24	<p>Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistemica”</p> <p>Le imprese che dichiarano perdite fiscali, non imputabili all'erogazione di compensi agli amministratori, per più di un periodo d'imposta, saranno soggette ad una vigilanza sistematica da parte dell'Amministrazione.</p> <p>In particolare, l'attenzione verrà concentrata sui contribuenti non soggetti a monitoraggio e non soggetti agli Studi di Settore.</p>
art.25	<p>Applicazione di ritenute in caso di agevolazioni fiscali</p> <p>Dal 1° luglio 2010, si prevede l'obbligo di assoggettamento a ritenuta d'acconto (10%) dei compensi corrisposti, mediante bonifici bancari o postali, quale modalità obbligatoria di pagamento per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (ad esempio al fine di fruire delle detrazioni del 36%). La ritenuta d'acconto dovrà essere operata dalla banca del beneficiario del bonifico all'atto di accreditamento delle somme a favore dello stesso. <u>Un apposito provvedimento individuerà gli aspetti attuativi.</u></p>
art.26	<p>Documentazione della congruità dei prezzi di trasferimento</p> <p>Per le imprese interessate a scambi con soggetti esteri controllati o controllanti, si introduce un meccanismo di trasparenza nella determinazione dei prezzi di trasferimento, al fine di limitare le liti tributarie sull'argomento. In sostanza, le aziende potranno disporre una documentazione esplicativa delle modalità di verifica di tali prezzi, comunicando la circostanza all'Agenzia delle Entrate <u>secondo modalità da fissare con appositi provvedimenti attuativi.</u></p>

	La comunicazione riguarderà anche periodi di imposta pregressi.
rt.27	<p>Iva e contrasto alle frodi: blocco delle operazioni comunitarie per 30 giorni dall'avvio della partita Iva</p> <p>All'atto della presentazione del Modello AA 7/9 per l'attribuzione della partita Iva, all'operatore economico viene richiesto di specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie. Contestualmente sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie, anche attraverso la loro esclusione dall'archivio interrogabile VIES, sino al 30° giorno successivo alla data di attribuzione all'interessato del numero di partita Iva. Nei 30 giorni suddetti il soggetto potrà operare in piena legittimità per le operazioni interne, con gli adempimenti previsti, mentre dal 31° giorno il soggetto viene inserito nell'archivio VIES, qualora non sia stato emanato provvedimento di diniego.</p> <p>Per quanto riguarda le partite Iva già attribuite in Italia in data antecedente all'entrata di vigore delle nuove norme, viene rinviata al provvedimento del direttore dell'Agenzia la definizione dei criteri e delle modalità per la loro esposizione nel sistema comunitario del VIES. Le modifiche sono attuate mediante opportune correzioni all'art.35 del DPR n.633/72.</p>
art.28	<p>Incrocio tra le basi dati dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate per contrastare la microevasione diffusa</p> <p>Al fine di contrastare fenomeni di microevasione (evasione totale sui redditi di lavoro dipendente da parte di un'ampia categoria di soggetti a fronte del godimento in modo massivo di servizi e prestazioni sociali), si prevede l'affidamento dei controlli su tale ambito, in via esclusiva, ad apposite articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale.</p> <p>Conseguentemente, ai fini di assicurare una corretta tutela giurisdizionale in caso di ricorso avverso gli atti di contestazione di tali articolazioni, vengono modificati gli artt.4 e 10 del D.Lgs. n.546/92, sul contenzioso tributario.</p>
art.29	<p>Esecutività degli avvisi di accertamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'avviso di accertamento (imposte sui redditi e Iva) ed i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni costituiscono, a decorrere <u>dal 1° luglio 2011</u>, titolo esecutivo all'atto della notifica al contribuente; di conseguenza, non si dovrà più attendere la cartella esattoriale. • Nei casi di fondato pericolo per la riscossione, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica degli atti, la riscossione integrale delle somme indicate nei medesimi atti, ossia delle somme dovute nel loro ammontare massimo, comprensivo di sanzioni ed interessi, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini ordinari. • L'agente della riscossione, sulla base del detto titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo

ruolo. Decorso un anno dalla notifica dei detti atti, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo "risultante dal ruolo entro cinque giorni", di cui all'art. 50 del DPR n.602/73. L'esecuzione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Transazione fiscale

Sono escluse da transazione fiscale (possibilità di pagare solo in parte il debito) le somme relative a ritenute operate e non versate, così come già avviene per l'Iva.

Sono modificate talune norme in tema di transazione fiscale inserita nel concordato preventivo e nei piani di ristrutturazione dei debiti.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Modificate le condizioni che configurano il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, prevedendo:

- a) l'abbassamento della soglia di punibilità (importo complessivo delle somme dovute all'erario) da €100.000 a €50.000;
- b) l'introduzione di un'aggravante specifica qualora le somme, al cui pagamento il contribuente intende sottrarsi, siano superiori al quadruplo della predetta nuova soglia;
- c) la riconduzione al reato in questione anche della condotta di chi, nell'ambito della transazione fiscale, indica nella documentazione presentata elementi passivi fittizi oppure espone elementi attivi in misura inferiore al reale, per un ammontare complessivo superiore ad €50.000.

Misure cautelari

Le misure cautelari conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, qualora siano adottate in base: al processo verbale di constatazione; al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi; all'atto di recupero per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati; al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione.

Dichiarazioni Iva in caso di fallimento

Per consentire all'Amministrazione di poter più agevolmente insinuarsi nella procedura, si pone, a carico del curatore, l'obbligo, entro quindici giorni dall'accettazione della nomina, di trasmissione all'Agenzia delle Entrate, delle informazioni necessarie a garantire l'avvio della procedura di insinuazione al passivo, in tempi utili a garantire la tutela del credito erariale.

art.30	<p>Potenziamento dei processi di riscossione dell'Inps</p> <ul style="list-style-type: none"> • A decorrere dal <u>1° gennaio 2011</u> si attribuisce la natura di titolo esecutivo all'avviso di addebito dell'Istituto notificato al debitore. • In caso di crediti accertati d'ufficio, il debitore è intimato ad adempiere entro 90 giorni, salva la facoltà di proporre ricorso amministrativo avverso l'atto di accertamento del debito. La presentazione del ricorso comporta la sospensione dell'azione di recupero sino alla decisione da parte del competente organo amministrativo. In caso di reiezione o accoglimento parziale del ricorso, alla mancata attestazione del pagamento delle somme dovute entro 5 giorni dalla notifica dell'esito del ricorso stesso seguirà la consegna all'agente del titolo per l'avvio dell'espropriazione forzata nei confronti del debitore. • Qualora nel termine di 90 giorni non venga presentato ricorso e il debitore non provveda al pagamento, l'agente della riscossione, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e sulla base del titolo esecutivo procederà ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
art.31	<p>Preclusione all'autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dal <u>01.01.2011</u>, la compensazione con modello F24 dei crediti erariali è inibita qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali e sia scaduto il termine di pagamento (senza l'intervento di una sospensione). • L'inibizione opera limitatamente all'importo dei debiti, per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia di ammontare superiore a €1.500. • L'inosservanza del divieto viene punita con la sanzione fissa pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.
art.32	<p>Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi</p> <p>Previste delle modifiche volte ad arginare il fenomeno dei fondi immobiliari <i>cc.dd.</i> "veicolo", contrastando l'utilizzo strumentale dei fondi comuni immobiliari a ristretta base partecipativa finalizzato al godimento dei benefici fiscali previsti dall'attuale normativa.</p>
art.33	<p>Stock options ed emolumenti variabili</p> <p>Si introduce, sui <i>bonus</i> e <i>stock options</i>, collegati agli andamenti del mercato e spettanti ai <i>manager</i> e agli amministratori di banche ed istituti finanziari, l'applicazione di un'addizionale del 10% sui compensi corrisposti a tale titolo che eccedano il triplo degli emolumenti fissi della retribuzione.</p>

art.34	<p>Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l'apertura di rapporti con operatori finanziari</p> <p>Al fine di attuare il monitoraggio dell'archivio dei rapporti finanziari anche ai soggetti stranieri, modificando l'art.6 del DPR n.605/73, si aggiungono all'elenco degli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale, anche i contratti stipulati dagli operatori finanziari nei confronti dei propri clienti relativamente all'apertura e alla chiusura di un rapporto continuativo.</p> <p>Si estende poi l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale anche i soggetti non residenti, per i soli atti e negozi posti in essere dagli operatori finanziari. Per gli altri atti, indicati nel citato co.1 dell'art.6, resta ferma per i soggetti non residenti l'attuale modalità dell'indicazione dei soli dati anagrafici identificativi ad esclusione del codice fiscale.</p>
art.35	<p>Accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale</p> <p>Introdotta nuove disposizioni che determinano una modalità di accertamento unitario per le società che aderiscono al consolidato fiscale nazionale, in sostituzione dell'attuale modalità di accertamento fondata sul criterio del <i>c.d. "doppio livello"</i>.</p>

art.36	<p>Disposizioni antifrode nell'antiriciclaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> • I soggetti che applicano le regole sull'antiriciclaggio devono astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero devono porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, <i>trust</i>, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati nella stessa <i>black list</i>. • Per contrastare in ogni caso l'utilizzo del contante non tracciato, si riconosce che movimentazioni di contante frequenti o ingiustificate, specialmente se di importo eccedente i €15.000, saranno considerate dagli intermediari elementi per inviare una segnalazione di operazione sospetta.
art.37	<p>Disposizioni antiriciclaggio negli appalti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi <i>cc.dd. black list</i>, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture solo previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. • Il Ministro dell'Economia e delle Finanze può escludere, con proprio decreto, tale obbligo nei riguardi di alcuni dei Paesi già individuati ovvero di specifici settori di attività. Con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a Paesi <i>cc.dd. non black list</i>, nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

art.38

Indebita percezione di prestazioni sociali agevolate

Introdotte disposizioni che intendono contrastare, con maggiore efficacia, l'indebita percezione di prestazioni sociali agevolate, ivi comprese quelle erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, a seguito della presentazione di dichiarazione ISEE.

A tal fine sono previste articolate modalità di scambi informativi, nel rispetto delle norme a tutela della *privacy*, che coinvolgono gli enti che erogano le prestazioni, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Agenzia delle Entrate.

E' prevista la restituzione delle somme indebitamente percepite ed una specifica sanzione che verrà erogata dall'Inps avvalendosi dei poteri e delle modalità previste dalle norme vigenti.

Razionalizzazione delle notifiche in materia fiscale

In particolare:

- modificate le regole con cui i contribuenti possono fissare la residenza valida ai fini delle notifiche fiscali, stabilendo che ciò non possa più avvenire all'interno della dichiarazione dei redditi;
- si prevede la possibilità di consentire, anche per la notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione coattiva, l'utilizzazione della posta elettronica certificata.

Ampliamento dell'utilizzo delle procedure telematiche

La registrazione di un atto non formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata è sostituita da una denuncia telematica, rinviando ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione degli atti per i quali la denuncia telematica sostituisce la registrazione. Per questi atti la denuncia assume qualità di fatto che attribuisce data certa al contratto.

Pagamenti rateali per soggetti svantaggiati

- Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno sono rateizzate fino a massimo 11 rate, se l'importo complessivamente dovuto supera €100. La condizione richiesta è il non superamento del limite di reddito di pensione di €18.000. È previsto che la rateazione non superi il mese relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre e, pertanto, l'ultima rata deve essere trattenuta nel mese di novembre.
- A richiesta degli interessati, l'ente che eroga il trattamento pensionistico trattiene l'importo del canone di abbonamento RAI. La richiesta deve essere fatta entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento e consente la rateazione in un numero massimo di 11 rate, da concludersi entro il mese di novembre, con versamento dell'importo trattenuto nel mese di dicembre. Viene prevista l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per l'individuazione dei termini e delle modalità di versamento delle somme

trattenute e delle modalità di certificazione.

- Gli enti erogatori di pensione potranno trattenere altri tributi dovuti ad enti, a richiesta degli interessati. In tal caso è prevista un'apposita convenzione con l'ente percettore di detti tributi che regoli le modalità di attuazione della disposizione.

Disposizioni finalizzate ad accelerare la trattazione delle cause in materia tributaria e previdenziale.

- Viene stabilito un termine massimo di 150 giorni di efficacia della sospensione del pagamento eventualmente concessa dal Giudice Tributario, al fine di incentivare la rapida trattazione delle cause, assicurando la riscossione in tempi brevi delle somme dovute in pendenza di giudizio.
- Viene stabilito un termine massimo di efficacia di 150 giorni del provvedimento giudiziario che dispone la sospensione avente ad oggetto l'iscrizione al ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali. Inoltre, al fine di assicurare la rapida trattazione della causa, viene disposto che il giudice, in sede di emanazione del provvedimento di sospensione, fissi la data dell'udienza di trattazione entro i successivi 30 giorni e la causa deve essere decisa entro i successivi 120 giorni.

Rafforzamento della riscossione dell'Inps

I contributi Inps debbono essere iscritti nei ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro i seguenti termini:

- entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi non pagati;
- in caso di denuncia o di comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, il termine del 31 dicembre dell'anno successivo decorre dalla data di conoscenza del debito stesso da parte dell'Ente impositore;
- entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento, in caso di accertamento d'ufficio oppure per quelli sottoposti a gravame giudiziario, dopo che il provvedimento è divenuto definitivo.

Le disposizioni suddette non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004.

Deroghe agli obblighi di monitoraggio fiscale e compilazione del quadro RW

Sono esclusi dall'obbligo di compilare il quadro RW:

- i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all'estero per motivi di lavoro, per i quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari e che, in virtù dell'art.1, co.9, lett.b), della L. n.470/88, mantengono ai fini fiscali la residenza in Italia;

	<ul style="list-style-type: none"> • i soggetti che prestano la propria attività lavorativa all'estero, presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Tuir, in base ad accordi internazionali ratificati dall'Italia. Si tratta dei lavoratori presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia (es. ONU, NATO, Unione Europea, OCSE).
art.41	<p>Regime fiscale di attrazione Europea</p> <p>Le imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendono svolgere una nuova attività economica in Italia, possono chiedere l'applicazione - in alternativa alla normativa fiscale italiana - delle regole fiscali vigenti in uno Stato europeo diverso dall'Italia, vale a dire nello Stato di residenza o in un terzo Stato Europeo. La scelta, estesa anche ai dipendenti ed ai collaboratori delle suddette imprese, deve essere esercitata, comunque, nell'ambito della "comunità giuridica" costituita dagli Stati membri della UE. A tal fine, è necessario interpellare l'Amministrazione Finanziaria secondo la procedura di <i>ruling</i> di standard internazionale già prevista dall'art.8 del D.L. n.269/03.</p> <p>Compatibilmente con le disposizioni comunitarie di riferimento, la norma prevede che le imprese in commento, che svolgono attività regolamentate, possono chiedere l'applicazione delle norme in materia di vigilanza dello Stato membro di residenza.</p> <p>Le disposizioni attuative della norma saranno stabilite dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con apposito decreto di natura non regolamentare.</p>
art.42	<p>Reti di imprese</p> <p>La norma intende fornire impulso allo strumento delle reti di imprese previsto dall'art.3, co.4-<i>ter</i> e seguenti del D.L. n.5/09, mediante delega al Direttore dell'Agenzia delle Entrate di stabilire, <u>con apposito provvedimento</u>, le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese, nonché le forme, modalità e termini per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dell'appartenenza ad una rete di imprese.</p> <p><u>Si demanda ad un decreto</u> di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'individuazione di benefici fiscali, amministrativi e finanziari applicabili alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese.</p>
art.43	<p>Zone a burocrazia zero</p> <p>Al fine di favorire le nuove iniziative produttive con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono istituite zone a burocrazia zero. In tali territori, nei confronti delle iniziative produttive avviate successivamente all'entrata in vigore del decreto, i provvedimenti amministrativi, esclusi quelli di natura tributaria, sono adottati esclusivamente da un Commissario di Governo che, ove occorra, convoca apposite conferenze di servizi. Se entro il termine di trenta giorni dall'avvio del procedimento non è stato emanato alcun provvedimento, questo si intende, comunque, adottato a</p>

	<p>favore del richiedente.</p> <p>Inoltre, qualora la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane individuate dal CIPE, il Sindaco concede le risorse previste a favore di tali zone franche urbane per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive ivi avviate.</p> <p>Infine, le Prefetture assicurano che nella realizzazione dei piani di sicurezza del territorio sia data priorità alle iniziative da assumere nelle zone a burocrazia zero.</p>
art.44	<p>Incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero</p> <p>Al fine di agevolare il rientro in Italia di docenti e ricercatori che hanno trasferito la propria residenza all'estero, ove svolgono o hanno svolto in via continuativa o, comunque, per un periodo sufficientemente prolungato attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca pubblici o privati o università, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esclusione, dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente, del 90% degli emolumenti derivanti dall'attività di ricerca o docenza svolta in Italia e dalla conseguente acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato; • la non concorrenza alla formazione del valore della produzione degli emolumenti agevolati. <p>L'agevolazione decorre <u>dal 1° gennaio 2011</u> per i soggetti che rientrano in Italia entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della disposizione. L'incentivo si applica con riferimento al periodo d'imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai due periodi d'imposta successivi, a condizione che mantenga la residenza fiscale in Italia.</p>
art.53	<p>Tassazione sostitutiva dei premi di produttività per il 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per il periodo 2011, la quota di retribuzione erogata in attuazione di contratti collettivi anche aziendali o territoriali, e correlata ad incrementi di produttività, di redditività, efficienza organizzativa - anche nell'ottica della modulazione degli orari di lavoro e delle politiche di conciliazione - nonché all'andamento economico e agli utili d'impresa, è sottoposta ad una tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nei limiti di €6.000 lordi annui, ed a condizione che il reddito del soggetto non superi i €40.000. • Viene altresì previsto lo sgravio dei contributi dovuti sia dall'impresa che dal lavoratore, nei limiti degli stanziamenti disponibili, delle medesime somme. • L'entità dell'agevolazione fiscale e dello sgravio contributivo viene demandata ad <u>apposito provvedimento da emanare entro il 31 dicembre 2011</u>, sentite le parti sociali.

art.55	<p>Riduzione degli acconti Irpef del 2011 e 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con apposito DPCM è differito il versamento dell'acconto Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto. • Con apposito DPCM è differito il versamento dell'acconto Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto. <p>Ciò non incide sul versamento degli acconti Irpef 2010 da effettuare entro il prossimo giugno o luglio 2010.</p>
--------	--

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI

art.48	<ul style="list-style-type: none"> • Introdotta una disposizione volta a favorire e promuovere l'erogazione di nuovi finanziamenti all'impresa in difficoltà, da parte sia di intermediari bancari e finanziari che dei soci, mediante un'applicazione "lieve" del criterio della prededuzione. • In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, si prevede la sospensione delle azioni esecutive e cautelari in corso, anche durante le trattative, preservando al contempo i diritti dei creditori estranei, atteso che la predetta sospensione è decisa dal giudice all'esito di un'udienza alla quale sono chiamati a partecipare tutti i creditori.
--------	--

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

art.10	<p>Riduzione della spesa in materia di invalidità</p> <p>Prevista l'incremento del limite di invalidità, espresso in percentuale, che dà diritto alla percezione dell'assegno di invalidità.</p>
art.12	<p>Interventi in materia previdenziale: sistema pensionistico</p> <p>Previsto il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia ordinarie ed anticipate, per i soggetti che maturano i requisiti a decorrere dal 2011 (differimento del diritto di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi).</p> <p>Obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps</p> <p>È fornita un'interpretazione autentica delle disposizioni dell'art.1, co.208, della L. n.662/96, in conformità con la prassi amministrativa finora seguita in maniera costante dall'Inps, ma in senso difforme al pronunciamento della Corte di Cassazione n.3240/10. Infatti, lo svolgimento abituale di attività autonoma in ambito commerciale comporta l'obbligo di assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dell'Inps. Il predetto obbligo non è incompatibile con quello che prevede l'iscrizione alla Gestione</p>

	<p>Separata Inps per chi svolge attività professionale o di collaborazione. Ciò in quanto, in questo caso, l'imposizione previdenziale insiste su redditi di diversa natura. Pertanto: il criterio della prevalenza dell'attività, ai fini dell'obbligo di iscrizione alle gestioni di copertura pensionistica, si applica solo per artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Diversamente, il detto criterio non è pertinente con la gestione separata, quindi è legittimo che un socio lavorante di una Srl commerciale, che percepisca anche compensi come amministratore, sia iscritto sia alla mutua commercianti che alla gestione separata.</p>
--	---

DAL 1° LUGLIO 2010 NUOVE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE, AFFITTO E COMODATO DI BENI IMMOBILI

Con un provvedimento dell’Agenzia Entrate datato 25 giugno 2010 sono stati approvati, rispettivamente:

- il modello aggiornato con l’indicazione dei dati catastali per la richiesta di registrazione degli atti (**modello 69**);
- il modello di comunicazione dei dati catastali per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (**modello CDC**).

Il provvedimento fa seguito alla norma contenuta nell’art.19, co.15 e 16 del D.L. n.78/10 (c.d. Manovra correttiva) in materia dei nuovi obblighi di indicazione dei dati catastali previsti a decorrere dal 1° luglio 2010 per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (sia fabbricati sia terreni) esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi.

L’intento della norma è quello di fare emergere, mediante l’obbligo di indicazione dei dati catastali, le cosiddette “case fantasma”, non iscritte al catasto edilizio urbano.

L’aggiornamento del modello 69 per la registrazione dei contratti di locazione

Ai sensi dell’art.2 del DPR n.131/86 i contratti di locazione sono soggetti all’obbligo di registrazione.

Tale adempimento viene assolto alternativamente, a seconda dei soggetti obbligati:

- mediante la presentazione cartacea all’Agenzia Entrate del modello 69 a cui vanno allegate due copie del contratto da registrare con le rispettive marche da bollo e la ricevuta del modello F23 attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di registro;
- mediante l’invio telematico del modello 69 e del testo del contratto all’Agenzia Entrate (il pagamento dell’imposta di registro va effettuato, in questo caso, contestualmente alla richiesta di registrazione del contratto).

Le modalità ed i termini di presentazione del modello 69 non sono mutati: la registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula o, se anteriore, dalla data di decorrenza del contratto.

Il nuovo modello CDC nei casi di cessione, risoluzione o proroga di contratti esistenti

A partire dal 1° luglio 2010 anche nei casi di cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione e affitti già registrati devono essere comunicati i dati catastali relativi ai beni immobili. Deve trattarsi di contratti esistenti e già registrati alla data del 30 giugno 2010, per i quali si verifica una delle tre tipologie modificative degli stessi in data successiva al 1° luglio 2010.

A tal fine l’Agenzia Entrate ha approvato il nuovo modello CDC da presentare in forma cartacea presso l’ufficio dove è stato registrato il relativo contratto, entro il termine di 20 giorni dalla data di versamento dell’imposta di registro.

È importante definire quali sono le fattispecie che generano l’obbligo di presentazione del modello CDC:

- cessione del contratto di locazione o affitto;
- risoluzione anticipata (anche per inadempimento del conduttore) del contratto di locazione o affitto;

- proroga (anche tacita) del contratto di locazione o affitto, che avviene dopo la scadenza originaria.

L'Agenzia Entrate distingue la fattispecie di proroga da quella di rinnovo:

- ➔ per proroga si intende il rinnovo (anche tacito) dopo la scadenza originaria prevista nel contratto ed è obbligatorio presentare il modello CDC;
- ➔ per rinnovo si intende il pagamento dell'imposta di registro per le annualità successive alla prima ma sempre entro la scadenza del contratto e non è necessario presentare il modello CDC.

I contribuenti obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione o affitto di beni immobili o che si sono avvalsi in via facoltativa della registrazione telematica, considerati i tempi tecnici di sviluppo delle procedure informatiche da parte dell'Agenzia Entrate, possono presentare il modello CDC in forma cartacea presso qualunque ufficio territoriale o locale. L'attivazione della procedura telematica sarà comunicata con un prossimo provvedimento da parte dell'Agenzia Entrate.

L'adempimento previsto dall'art.17 co.2 del DPR. n.131/86 (presentazione dell'attestato di versamento) viene ora assolto anche mediante la presentazione del modello CDC, mentre fino allo scorso 30 giugno 2010 era sufficiente procedere al versamento della relativa imposta di registro e alla presentazione del modello F23 quietanzato entro 20 giorni dal pagamento presso un ufficio dell'Agenzia Entrate.

Per evitare più comunicazioni dei medesimi dati, il modello CDC va presentato solo una volta, a prescindere dalla casistica riscontrata (cessione, risoluzione o proroga) relativamente ad un contratto di locazione o affitto già registrato alla data del 1° luglio 2010.

Nella compilazione del modello è necessario indicare il codice dell'ufficio dell'Agenzia Entrate presso il quale è stato registrato il contratto per il quale si richiede la cessione, la risoluzione o la proroga, nonché l'anno, la serie, il numero e il sottonumero.

Il codice ufficio dell'Agenzia Entrate è desumibile dal link

<http://www1.agenziaentrate.it/strumenti/mappe/>.

Gli altri dati richiesti sono gli stessi previsti dal quadro D del modello 69.

Aspetti sanzionatori

La mancata o errata indicazione dei dati catastali sia nella presentazione del modello 69 che in quella del modello CDC è punita con la sanzione prevista dall'art.69 del DPR n.131/86, ovvero pari ad un importo tra il 120% e il 240% dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto.

SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PMI: PROROGA AL 31 GENNAIO 2011

Il Ministero dell'Economia, l'Associazione Bancaria Italiana e le altre rappresentanze d'impresa, firmatarie dell'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI, hanno deciso di prorogare di 7 mesi i termini per la presentazione delle domande da parte delle imprese. Le domande possono, ora, essere presentate fino al nuovo termine del 31 gennaio 2011. Qualora un'impresa abbia già fruito della moratoria per un contratto di mutuo, di leasing o per l'allungamento della scadenza di un credito, non potrà fruire di una ulteriore agevolazione per lo stesso contratto che ha già fruito della agevolazione. È possibile richiedere la moratoria, ad esempio, per un diverso contratto di leasing o di mutuo rispetto a quelli che hanno già fruito della sospensione della quota capitale. L'accordo raggiunto lo scorso 3 agosto 2009, siglato in attuazione dell'art.5 co.3-*quater*, del D.L. n.78/09 (c.d. decreto anticrisi), permette alle piccole e medie imprese di richiedere alle banche ed agli intermediari interessati (comprese le società di leasing) aderenti alla convenzione:

- ▶ la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata dei mutui;
- ▶ la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di *leasing* immobiliare;
- ▶ la sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di *leasing* mobiliare;
- ▶ l'allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine (minore di 18 mesi), con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili;
- ▶ un apposito finanziamento finalizzato a supportare il rafforzamento patrimoniale delle imprese, per importo pari ad un multiplo dell'aumento di capitale versato dai soci.

Condizioni soggettive per le imprese che vogliono accedere alla moratoria

Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste nell'Avviso comune del 3 agosto 2009 devono avere:

- un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;
- un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale di attivo di bilancio minore di 43 milioni di euro).

Tali requisiti devono essere riferiti alla singola azienda, senza considerare l'eventuale partecipazione a gruppi societari. Le PMI richiedenti, inoltre, devono essere residenti in Italia e provare la continuità e le prospettive economiche dell'azienda.

È stato stabilito che possano accedere alle iniziative le PMI che alla data del 30 settembre 2008 erano "*in bonis*" nei confronti della banca/intermediario a cui viene presentata la domanda e che alla data di presentazione della domanda di sospensione dei debiti non abbiano posizioni classificate come ristrutturate, in sofferenza, incagliate ovvero procedure esecutive in corso. La generica formulazione procedure esecutive in corso comprende tutte le procedure immobiliari e mobiliari sia su iniziativa della banca/intermediario sia su iniziativa di terzi.

I mutui e i *leasing* oggetto della sospensione delle quote capitale

Possono beneficiare della sospensione:

- tutti i mutui di durata superiore a 18 mesi e un giorno stipulati prima del 3 agosto 2009;
- tutti i *leasing* finanziari (non quelli operativi) immobiliari e mobiliari stipulati prima del 3 agosto 2009.

L'impresa dovrà dichiarare di non avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora vi siano rate in mora scadute da non più di 180 giorni la sospensione avrà effetto dalla prima delle rate rimaste impagate:

- ➔ durante la sospensione l'impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito;
- ➔ al termine l'impresa rimborserà le quote capitali interessate dalla sospensione.

L'impresa potrà beneficiare dell'allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei leasing finanziari per un periodo pari a quello di sospensione, fatta salva la facoltà di chiedere il ricalcolo delle rate successive al pagamento delle quote capitale sospese in modo che la durata complessiva del mutuo/leasing non subisca variazioni.

Il *fac-simile* dell'istanza da presentare a banche e intermediari

L'ABI ha concordato con le associazioni di impresa un modulo condiviso per la richiesta della sospensione dei debiti e delle operazioni di allungamento dei crediti oggetto di anticipazione da parte delle imprese interessate all'attuazione di uno o più punti dell'Avviso comune. Le banche e gli intermediari sono tenuti a fornire risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza. L'accettazione della domanda non può essere subordinata alla richiesta di ulteriori garanzie aggiuntive da parte degli istituti. Il *fac-simile* del modello è prelevabile dal sito web dell'ABI nella sezione documenti "Modulo di richiesta dei benefici per le Pmi".

Nel modulo di domanda approvato le imprese devono autocertificare "di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale": ciò, il più delle volte, si tramuta nella richiesta da parte delle banche/intermediari di una documentazione aggiuntiva rispetto alla semplice compilazione della istanza.

Gli allegati richiesti mutano a seconda della banca/intermediario. Tuttavia, affinché possa essere verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, si ritiene che i seguenti documenti siano in ogni caso richiesti:

- ultimi bilanci approvati dall'impresa richiedente;
- ultime dichiarazioni dei redditi dell'impresa richiedente;
- bilancio infrannuale fino alla data di presentazione dell'istanza.

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 LUGLIO 2010 AL 15 AGOSTO 2010

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 luglio al 15 agosto 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI**20 luglio****▪ Presentazione elenchi Intrastat in sanatoria**

Scade oggi il termine ultimo per presentare la sanatoria in via telematica dell'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nei mesi da gennaio a maggio 2010.

5 agosto

In conseguenza dello slittamento consentito dal Ministero dell'Economia con il DPCM del 10 giugno 2010, a favore dei contribuenti soggetti agli Studi di settore, il 5 agosto scadono i versamenti dovuti in base ad UNICO 2010, a saldo ed in acconto, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%. Di seguito sono evidenziati i contribuenti nei cui confronti si applica la proroga:

▪ Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano Unico 2010 beneficiando della proroga

Entro oggi deve essere effettuato il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, in unica soluzione ovvero della prima rata, delle imposte, Irpef ed Irap, delle addizionali, dovute a titolo di saldo per l'anno 2009 oltre al primo acconto per il 2010, nonché dei contributi per le persone fisiche. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata.

Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata che beneficiano della proroga possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 6/07/10.

- **Persone fisiche che presentano Unico 2010 con imposta sostitutiva che beneficiano della proroga**

Entro oggi deve essere effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva, maggiorata dello 0,4%, per i soggetti che si avvalgono del regime delle nuove attività produttive. Tali soggetti, sempre oggi, possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 6/07/10.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che beneficiano della proroga**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e che beneficiano della proroga, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2009 e primo acconto per il 2010 con la maggiorazione dello 0,4%. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 6/07/10.

- **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie, riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza per i soggetti che beneficiano della proroga**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare, con la maggiorazione dello 0,4% entro oggi, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni.

Scade oggi, con la maggiorazione dello 0,4%, anche il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, sempre con maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza.

- **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie con beneficio di proroga**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che beneficiano della proroga e pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) possono versare entro oggi, con la maggiorazione dello 0,4%, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti.

- **Rivalutazione degli immobili con beneficio di proroga**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le società di persone, le ditte individuali versano entro oggi la seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta sul saldo attivo di rivalutazione ovvero sui maggiori valori iscritti in bilancio maggiorati dello 0,4%.

- **Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per i soggetti che beneficiano della proroga**

Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2010, con la maggiorazione dello 0,4% (codice tributo 3850).

- **Imposte da adeguamento agli studi di settore**

Scade il termine per il versamento, con maggiorazione, dell'Irpef, Ires, Irap ed Iva dovute in caso di adeguamento alle risultanze degli studi di settore. Sempre oggi scade il versamento della maggiorazione del 3% per adeguamento spontaneo agli studi.

SCADENZE ORDINARIE

15 luglio

- **Registrazioni contabili**

Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.

- **Fatturazione differita**

Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

- **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

- **Regolarizzazione omessi versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute aventi scadenza il 16 marzo 2010 con sanzione ridotta al 2,5% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.

16 luglio

- **Versamenti Iva di giugno da parte dei soggetti mensili**

Scade il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno 2010 (codice tributo 6006), unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24.

▪ **Dichiarazioni d'intento**

Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di giugno.

▪ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2009, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento rateale a partire dal 16 marzo devono versare **la quinta rata** (codice tributo 6099 ed applicazione degli interessi nella misura dell'0,33%).

▪ **Rateazione delle imposte e contributi su Unico 2010**

Le persone fisiche (titolari di p.iva), le società di persone ed i soggetti equiparati, soggetti Ires che approvano il bilancio in 120 giorni che hanno effettuato il pagamento rateale delle imposte e dei contributi da Unico 2010 versando la prima rata il 16 giugno, ovvero se soggetti agli studi al 6 luglio devono versare entro oggi la seconda rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo o primo acconto con i relativi interessi.

Gli stessi soggetti versano, con le medesime dinamiche, anche la seconda rata dell'Iva relativa al 2009 con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione per il periodo 16/03-16/06, ovvero 16/03-6/07.

▪ **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

▪ **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui compensi corrisposti nel mese di giugno, dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

▪ **Versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta**

I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di giugno 2010 sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.

Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef.

I sostituti di imposta che hanno corrisposto durante l'anno solo compensi per lavoro autonomo a non più di 4 percipienti per un ammontare di ritenute che non superi € 1.032,91, possono versare cumulativamente le ritenute dovute per l'anno 2009 con una maggiorazione dello 0,4%.

▪ **Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti**

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi con maggiorazione il termine per il versamento dei contributi a saldo per il 2009 ed in acconto per il 2010.

▪ **Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano Unico 2010 non beneficiando della proroga**

Entro oggi deve essere effettuato il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, in unica soluzione ovvero della prima rata, delle imposte, Irpef ed Irap, delle addizionali, dovute a titolo di saldo per l'anno 2009 oltre al primo acconto per il 2010, nonché dei contributi per le persone fisiche. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata.

Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata e che non beneficiano della proroga possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/10.

▪ **Persone fisiche che presentano Unico 2010 con imposta sostitutiva non beneficiando della proroga**

Entro oggi deve essere effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva, maggiorata dello 0,4%, per i soggetti che si avvalgono del regime delle nuove attività produttive e che non siano soggetti allo studio di settore, ovvero del saldo 2009 ed acconto 2010 da parte dei contribuenti "minimi".

Sempre entro oggi i soli soggetti che si avvalgono del regime delle nuove attività produttive che non beneficiano della proroga possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/10.

▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che non beneficiano della proroga**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e che non beneficiano della proroga devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2009 e primo acconto per il 2010 con la maggiorazione dello 0,4%. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/10.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 180 gironi dalla chiusura dell'esercizio per le particolari esigenze previste dall'art. 2364 cc, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2009 e primo acconto per il 2010. Sempre entro oggi tali soggetti possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/10.

- **Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per i soggetti che non beneficiano della proroga**

Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2010, con la maggiorazione dello 0,4% (codice tributo 3850).

- **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie, riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza per i soggetti che non beneficiano della proroga**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare, con la maggiorazione dello 0,4% entro oggi, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni.

Scade oggi, con la maggiorazione dello 0,4%, il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, sempre con maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza.

- **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie senza proroga**

I soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non beneficiano della proroga e pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) possono versare entro oggi, con la maggiorazione dello 0,4%, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti.

- **Rivalutazione degli immobili senza beneficio di proroga**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le società di persone, le ditte individuali versano entro oggi la seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta sul saldo attivo di rivalutazione ovvero sui maggiori valori iscritti in bilancio maggiorato dello 0,4%.

- **Ravvedimento**

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 giugno con sanzione ridotta del 2,5%.

20 luglio

- **Conai**

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile, oltre alla presentazione della dichiarazione relativamente al secondo trimestre 2010.

25 luglio

- **Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente**

Scade oggi il termine ultimo per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente e la presentazione dell'elenco relativo agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie effettuate nel trimestre aprile-giugno, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere trimestralmente.

30 luglio

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.07.10.

31 luglio

- **Modello Iva TR**

Scade oggi il termine per la presentazione telematica del mod. Iva TR per la richiesta di rimborso e/o compensazione del credito iva del secondo trimestre 2010.

- **Presentazione del modello Uniemens Individuale**

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

▪ **Imposte e contributi da UNICO per i non titolari di partita Iva**

Per i contribuenti non titolari di partita Iva che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte e dei contributi risultanti da Unico 2010 scade il termine per il versamento della seconda rata mensile.

▪ **Modello 770/2010**

Scade oggi l'invio del modello 770/2010 semplificato ed ordinario relativo al 2009.

15 Agosto

▪ **Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a € 154,94.

▪ **Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Milano, 12 Luglio 2010

STUDIO TRIBUTARIO E DEL LAVORO